

Civile Ord. Sez. 6 Num. 8545 Anno 2017

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO

Relatore: CRUCITTI ROBERTA

Data pubblicazione: 31/03/2017

ORDINANZA

sul ricorso 10240-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

BRACCI DEVIL;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 1756/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 16/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatti di causa

Nella controversia concernente l'impugnazione da parte di Devil Bracci di avviso di accertamento, emesso ai sensi dell'art.32 d.p.r. n.600/1973, e relativo a maggiore IRPEF per l'anno di imposta 2007, la Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell'appello proposto dal contribuente, riformava la decisione di primo grado ed annullava gli atti impositivi perché emessi in violazione del termine di cui al comma 7 dell'art.12 della legge n.212/2000.

Avverso la sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a due motivi.

Il contribuente non resiste.

A seguito di proposta ex art.380 bis c.p.c. è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo si deduce la falsa applicazione dell'art.12, comma 7, della legge n.212/2000, laddove la C.T.R. aveva ritenuto che detta norma fosse applicabile anche nel caso, quale quello in esame, di verifica fiscale attinente a tributi non armonizzati a seguito di verifica sulle movimentazioni bancarie.

2. Con il secondo motivo si deduce l'omesso esame del fatto costituito dalla circostanza che l'attività della Guardia di Finanza era stata ritardata dalla produzione scaglionata da parte del contribuente di memorie e documenti

3. La prima censura è fondata, con assorbimento della seconda. Sulla questione controversa, costituita dall'applicabilità dell'ultimo comma dell'art.12 della legge 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente) anche alle verifiche fiscali (quale quella in esame) conseguenti ad accertamenti bancari ovvero "a tavolino", questa Corte è intervenuta ripetutamente affermando che la suddetta disposizione trova applicazione, come da espressa previsione legislativa, solo nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria proceda ad accessi, ispezioni, verifiche fiscali "nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali" (v.tra le altre Cass.n.3142/2014; id n.13588/2014 la quale, peraltro, richiama sul punto il tenore testuale della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n.18184/2013). A suffragare tale orientamento sono, peraltro e di recente,


intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n.24823/15) le quali hanno statuito il seguente principio: "Differentemente dal diritto dell'Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica previsione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto. Ne consegue che, in tema di tributi "non armonizzati", l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi "armonizzati", avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbero potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si rilevi non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto.

4. La sentenza impugnata, nel ritenere applicabile la normativa, dedotta come falsamente applicata, ad un caso di accertamento, relativo ad irpef, e senza che vi fosse stato accesso presso i locali di attività del contribuente, si è discostata dai superiori principi.

5. Ne consegue ~~si propone~~ in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana affinché, adeguandosi al superiore principio, provveda, anche all'esame delle ulteriori questioni rassegnate in appello e ritenute assorbite e regoli le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui domanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 22 febbraio 2017.

Handwritten signature and initials in black ink, located to the right of the main text. The signature is a vertical line with a loop at the bottom, and the initials are a stylized 'L' or 'R' shape.